

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore I - AFFARI GENERALI

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 69 DEL 13-07-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 352

OGGETTO: SISMA 2016 - PROVVEDIMENTI IN ORDINE AI CONTRIBUENTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SPETTANTI IN BASE ALL'ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 388/2016 E S.M.I. - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO 2020 - APPROVAZIONE NUOVI ID PERIODO MARZO/APRILE 2020 GENERATE DAL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE COHESION WORK P.A.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 1 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Romina Cecola le funzioni di "Responsabile del Settore I - Affari Generali";

Premesso che:

- Tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumoli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;
- Il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il nostro territorio comunale devastazione ed ingentissimi danni agli immobili, con conseguente ed elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti tali immobili;

- In ragione di tali considerazioni il Sindaco, a tutela dell'incolumità delle persone, con propria ordinanza n. 110 del 28.10.2016 ha dichiarato tutti i nuclei abitati di Ussita "zona rossa", con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone;
- Il Comune di Ussita è stato, a seguito di tali eventi sismici, completamente evacuato ad eccezione di quei pochi cittadini che, per motivi lavorativi, debbono rimanere nella zona (allevatori) e la maggior parte della popolazione è stata ospitata in strutture ricettive sicure e di notevole distanza dalle zone colpite, mentre alcuni hanno provveduto autonomamente alla sistemazione del proprio nucleo familiare, alloggiando da parenti o amici, oppure mediante contratti di locazione;

Vista l'ordinanza n. 388 del 26.08.2016 emanata dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed in particolare l'art. 3 di essa che integralmente si riporta:

Articolo 3 (Contributi di autonoma sistemazione)

"1. I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza."

Vista altresì la circolare prot. n. 45982 del 9.9.2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile, avente ad oggetto "Evento sismico del 24.08.2016 nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016, relativamente al contributo per l'autonoma sistemazione" con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti circa l'interpretazione corretta della materia di che trattasi;

Vista poi l'ordinanza n. 408 del 18.11.2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile ed in particolare l'art. 5 di essa che egualmente si riporta:

"Articolo 5 (Ulteriori disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza il contributo massimo per l'autonoma sistemazione spettante ai nuclei familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 citata in premessa, è elevato ad € 900,00 mensili. A decorrere dalla stessa data, il medesimo contributo è stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei familiari composti da una sola unità, in € 500,00 per quelli composti da due unità, in € 700,00 per quelli composti da tre unità, in € 800,00 per quelli composti da 4 unità e in € 900 per quelli composti da 5 o più unità.

2. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di € 200 mensili di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 388/2016, per ciascun componente del nel nucleo familiare che abbia un'età superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap, ovvero disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

3. I Comuni interessati, a cui è demandata l'istruttoria e la gestione delle attività correlate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui al sopra richiamato art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, provvedono alla conseguente rideterminazione dei predetti contributi nei termini stabiliti al precedente comma 1.

4. La disciplina sui contributi per l'autonoma sistemazione di cui al presente articolo deve intendersi applicabile anche a favore degli studenti, iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza."

Tutto ciò premesso;

Richiamata l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 614/2019 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016" che all'art. 1 comma 1 dispone che, per poter continuare a beneficiare del contributo di autonoma sistemazione, tutti i componenti dei nuclei familiari assegnatari di tale beneficio dichiarino quanto segue:

"a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione, agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 e successive proroghe, anche disposte con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione;

b) trovarsi nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell'immobile, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a);

c) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati ad

una data anteriore agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante. L'idoneità all'uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;

d) di non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;

d-bis) di essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell'abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;

e) di non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori dal territorio regionale e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell'abitazione principale, abituale e continuativa di cui al successivo comma 5;

f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, o di non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza;

g) di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'ordinanza n. 388/2016”;

Preso atto che la medesima ordinanza, al comma 2 dell'art. 1, stabilisce inoltre che *“decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 i soggetti che:*

a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;

b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e), f) e g) del comma 1”.

Vista altresì l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 650/2020 *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”* che dispone che *“Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019 è prorogato di sessanta giorni;*

Vista la successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 670 del 28.04.2020, con la quale, all'art. 1, comma 1, si dispone quanto segue:

- “All'articolo 1, comma 1, lettera c), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019, è così sostituito:

“c) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo per l'autonoma

sistemazione (CAS) usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera. L' idoneità all'uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;”.

Considerato che il Dipartimento di Protezione Civile, con nota del 13 maggio 2020, prot. n. CG/0028079, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all' applicazione della più volte citata ordinanza n. 614/2019 ed in particolare ha specificato che *“nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), non vi rientri esclusivamente il diritto di proprietà di una unità abitativa, ma anche gli altri diritti reali di godimento, che garantiscano la disponibilità di un'unità abitativa, atteso che, anche in dette ipotesi, si ritiene che i soggetti siano nelle condizioni di godere di un'altra sistemazione stabile e continuativa, che faccia cessare in capo al nucleo familiare il disagio abitativo conseguente al sisma. A tale stregua, la cessazione del disagio si verifica anche nelle ipotesi in cui detto immobile, libero ed idoneo (nel senso chiarito dalla norma) sia ubicato tanto nel medesimo comune che in un comune confinante, come pure nel comune ove il nucleo si sia temporaneamente trasferito o nel comune in cui il nucleo usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera, costituendo anche questa fattispecie un'ipotesi di sistemazione stabile e continuativa”*;

Atteso che alla luce delle richiamate disposizioni, della lettura di alcune faq pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento di Protezione Civile, ed in attesa di ricevere un definitivo pronunciamento da parte del medesimo Dipartimento, già a tal fine interessato per alcuni casi particolari riguardanti cittadini di questo Comune, a fini cautelativi e prudenziali, si è stabilito di sospendere l'erogazione del beneficio alla data del 17.05.2020, termine stabilito dalla ordinanza n. 614/2019, così come prorogata dall'ordinanza n. 650/2020;

- che, per i beneficiari non più in possesso dei requisiti previsti dalle citate ordinanze e per quelli che non hanno reso la dichiarazione in esame, sono stati avviati i relativi procedimenti di revoca del contributo, con interruzione dello stesso alla data del 17.05.2020;

Atteso che all'esito dell'istruttoria delle dichiarazioni presentate come sopra, pervenute allo scrivente comune, nelle more di ulteriori controlli successivi, i cittadini di cui all'elenco che segue possono accedere al beneficio per il mese di maggio 2020:

N.	NOME E COGNOME	PROT. N.	DATA DI ARRIVO	DATA INTERRUZIONE/ SOSPENSIONE CAS
1	FRANCONI RITA	34	03-gen-20	17-mag-20
2	IORELLI CARLO	396	17-gen-20	
3	BIANCONI DOMENICO	1395	21-feb-20	17-mag-20
4	SALCONI ADRIANO	1825	05-mar-20	17-mag-20
5	PAZZAGLIA FABIO	2040	12-mar-20	17-mag-20
6	PAGNOTTA VALENTINA	2050	12-mar-20	17-mag-20
7	GENTILI GIANLUCA	3629	09-mag-20	17-mag-20
8	CONTI ROBERTA	3788	14-mag-20	17-mag-20

9	MASETTI MIRKO ANTONIO	3870	16-mag-20	17-mag-20
10	RINALDI FEDERICO	4644	16-giu-20	17-mag-20
11	PIERDOMENICO ELEONORA	5029	29-giu-20	
12	TOMBINI GIANFRANCO	5041	29-giu-20	
13	GENTILI GIUSEPPE	5170	02-lug-20	
14	DE CESARE GIUSEPPE	5225	03-lug-20	
15	NORI ALESSANDRO	5232	03-lug-20	
16	BARTOLETTI LUISA	5233	03-lug-20	
17	GRATTAROLA MIRELLA	5235	03-lug-20	
18	MARCHESE INNOCENZIO	5236	03-lug-20	
19	ERCOLI CARLO	5237	03-lug-20	
20	ORAZI ROSSELLA	5238	03-lug-20	
21	FRANCONI FRANCESCO	5240	03-lug-20	
22	CIANCONI ANGELA	5241	03-lug-20	
23	GALLETTI LANFRANCO	5242	03-lug-20	
24	SEPI ADA	5243	03-lug-20	
25	PIERDOMENICO DANIELE	5244	03-lug-20	17-mag-20
26	MASSUCCI MARTINA	5245	03-lug-20	
27	FORESI MARA	5246	03-lug-20	
28	LOPUSAN VILIAM	5247	03-lug-20	
29	SASSETTI ALFREDO	5248	03-lug-20	
30	BELLINI FEDERICA	5249	03-lug-20	
31	KRIVOSHEVA OKSANA	5250	03-lug-20	
32	ORIOLE MARIA RITA	5251	03-lug-20	
33	ALFANI RENATO	5252	03-lug-20	
34	ALTAROCCA MARIA	5253	03-lug-20	
35	LIBERATI IVAN	5254	03-lug-20	
36	SBRICCOLI ITALIA	5277	04-lug-20	
37	GATTI ANNUNZIATA	5302	06-lug-20	
38	BARTOLETTI LUCA	5303	06-lug-20	
39	DIALUCE MARCO	5331	06-lug-20	
40	RINALDI MARCO	5459	08-lug-20	
41	MOMI MONICA	5489	09-lug-20	
42	SPIGARELLI SARA	5538	10-lug-20	
43	VALENTINI MASSIMO	5551	10-lug-20	
44	VITA FRANCESCA	5562	10-lug-20	
45	FOCACCI MASSIMO	5587	11-lug-20	
46	SCHIAVI GRAZIANO	5917	22-lug-20	
47	NORI EMILIA	5318	06-lug-20	17-mag-20

48	FRANCONI RONCHETTI MARCO	dichiarazione non resa		17-mag20
----	-----------------------------	---------------------------	--	----------

Visti i documenti generati dal sistema informatico regionale Cohesion Work PA di seguito elencati ed allegati al presente atto:

- id n. 180478 relativo al mese di marzo 2020;
- id n. 180480 relativo al mese di aprile 2020;
- id n. 180482 relativo al mese di maggio 2020;
- id n. 180520 relativo al mese di maggio 2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di sospendere, alla luce delle richiamate disposizioni di cui in premessa, della lettura di alcune faq pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento di Protezione Civile, ed in attesa di ricevere un definitivo pronunciamento da parte del medesimo Dipartimento, già a tal fine interessato per alcuni casi particolari riguardanti cittadini di questo Comune, a fini cautelativi e prudenziali, l'erogazione del beneficio del contributo di autonoma sistemazione alla data del 17.05.2020, termine stabilito dalla ordinanza n. 614/2019, così come prorogata dall'ordinanza n. 650/2020, i cui nominativi sono depositati all'interno di altrettanti fascicoli conservati presso l'Ufficio;
- di prendere atto che per altri beneficiari non più in possesso dei requisiti previsti dalle citate ordinanze e per quelli che non hanno reso la dichiarazione in esame, i cui nominativi sono egualmente depositati all'interno di fascicoli custoditi dall'Ufficio, sono stati avviati i relativi procedimenti di revoca del contributo, con interruzione dello stesso a far data dal 17.05.2020;
- di liquidare, per le motivazioni di cui in narrativa, il contributo per l'autonoma sistemazione relativo al mese di maggio 2020 e precedenti id di rettifica per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, così come previsto dalle norme in premessa richiamate, ai nuclei familiari di cui agli allegati elenchi, importi determinati nella loro commisurazione attraverso il sistema informatico Cohesion predisposto dalla Regione Marche per mezzo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati, importi successivamente certificati e validati dalla scrivente responsabile;
- di impegnare la somma complessiva di euro 30.032,22 derivante dall'adozione della presente determinazione al cap. 1196 che trova corrispondenza al capitolo di entrata 251 del bilancio 2020 in corso di predisposizione, in cui sarà prevista la

necessaria disponibilità, incamerati i corrispondenti contributi erogati dalla Regione Marche.

OGGETTO: SISMA 2016 - PROVVEDIMENTI IN ORDINE AI CONTRIBUENTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SPETTANTI IN BASE ALL'ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 388/2016 E S.M.I. - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO 2020 - APPROVAZIONE NUOVI ID PERIODO MARZO/APRILE 2020 GENERATE DAL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE COHESION WORK P.A.

Il Responsabile del Settore
F.to CECOLA ROMINA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
CECOLA ROMINA